REGOLAMENTO (CEE) N. 1434/82 DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 1982

che fissa i prezzi d'orientamento nel settore del vino per il periodo dal 16 dicembre 1982 al 15 dicembre 1983

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/81 [2], in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [3],

visto il parere del Comitato economico e sociale [4],

considerando che, nel fissare i prezzi d'orientamento per i diversi tipi di vino da tavola, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare alla popolazione agricola un tenore di vita equo, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che per conseguire detti obiettivi occorre fissare i prezzi validi per il periodo dal 16 dicembre 1982 al 15 dicembre 1983 a livelli più elevati di quelli fissati per il periodo precedente, specialmente a causa dell'evoluzione dei costi di produzione;

considerando che i prezzi d'orientamento devono essere fissati per ciascun tipo di vino da tavola rappresentativo della produzione comunitaria, quale definito dal regolamento (CEE) n. 340/79 [5];

considerando che a norma dell'articolo 60 dell'atto di adesione del 1979 i prezzi comuni si applicano in Grecia a decorrere dal periodo 16 dicembre 1982 — 15 dicembre 1983,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

Per il periodo dal 16 dicembre 1982 al 15 dicembre 1983 i prezzi d'orientamento per i vini da tavola sono fissati nel modo seguente:

Tipo di vino	Prezzo d'orientamento
R I	3,27 ECU/% vol/hl
R II	3,27 ECU/% vol/hl
R III	51,03 ECU/hl
A I	3,02 ECU/% vol/hl
A II	68,00 ECU/hl
A III	77,66 ECU/hl

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 1982.

Per il Consiglio
Il Presidente
P. de KEERSMAEKER

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 359 del 15. 12. 1981, pag. 1.
(3) GU n. C 104 del 26. 4. 1982, pag. 25.
(4) GU n. C 114 del 6. 5. 1982, pag. 1.
(5) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 60.